

(N. 2225-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE PEZZINI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio

NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1957

Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ONOREVOLI SENATORI. — L'esperienza del primo quinquennio di applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218 — concepita e promulgata nell'intento di normalizzare uno dei settori più delicati dell'attività previdenziale, sul quale maggiormente si era fatta sentire la crisi di svalutazione monetaria dell'immediato dopoguerra — ha fornito una indubbia prova della sua validità; ma ha posto anche in evidenza talune sue insufficienze e lacune. Peraltro, come

riconosce la stessa relazione ministeriale che accompagna il presente disegno di legge, la cennata legge non aveva preteso di risolvere tutti i problemi e di soddisfare tutte le istanze dei pensionati.

Particolarmente gravi, per i loro riflessi sul piano sociale e umano, si sono rivelate la penosa situazione dei superstiti dei pensionati che avevano maturato il diritto alla pensione diretta tra il 1940 e il 1944 — ai quali, secondo

le norme in vigore, non compete la pensione di reversibilità — e la non meno penosa situazione dei pensionati fruitori dei trattamenti minimi di pensione, che sono attualmente fissati nella misura di lire 3.500 mensili per i superstiti e per i pensionati di vecchiaia di età inferiore a 65 anni e nella misura di lire 5.000 mensili per gli invalidi e per i pensionati di vecchiaia di età superiore a 65 anni.

Posto di fronte alla necessità di porre un rimedio alle insufficienze e alle lacune, insistentemente denunciate dalle categorie interessate, e tuttavia costretto a proporzionare l'assunzione di nuovi oneri alle disponibilità finanziarie, il Governo, nel proporre il disegno di legge ora sottoposto all'esame del Senato, ha dovuto operare una selezione dei provvedimenti più urgenti ed indilazionabili, differendo ad altra occasione, che vogliamo auspicare prossima, la soluzione di altre istanze, che pure si riconoscono meritevoli di piena considerazione.

\* \* \*

Il disegno di legge in esame, nelle sue linee essenziali, contempla le seguenti disposizioni:

a) attribuisce *ex novo* il diritto a pensione di reversibilità ai superstiti di pensionati che abbiano conseguito il diritto a pensione anteriormente al 1° gennaio 1945, cosicchè dal 1° gennaio 1958 in poi nessuna differenza sussisterà nel trattamento in favore dei superstiti, in relazione alla data di decesso del pensionato diretto;

b) fissa rispettivamente in lire 5.000 e in lire 7.000 mensili la nuova misura dei minimi di pensione, che attualmente, come si è già ricordato, sono contenuti nella misura di lire 3.500 e di lire 5.000 mensili;

c) regola l'aumento proporzionale di tutte le pensioni, fissando il nuovo coefficiente di adeguamento in 50 volte la pensione base, che corrisponde ad un aumento percentuale di circa l'11,10 per cento, sia delle pensioni in atto che di quelle future;

d) riconosce utili ai fini assicurativi i periodi di servizio militare prestato durante l'ultima guerra mondiale;

e) migliora le contribuzioni a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, disponendo la maggiorazione del contributo mensile a carico dei pensionati, la trasformazione del contributo a carico del Fondo adeguamento pensioni (attualmente in quota fissa annua per ogni pensione) in una percentuale dello 0,25 sui contributi riscossi dal Fondo medesimo, nonchè la concessione di un contributo patrimoniale straordinario di 500 milioni di lire.

\* \* \*

I maggiori oneri complessivi, che le disposizioni di questo disegno di legge comporteranno, sono presuntivamente valutati per l'anno 1958 in lire 64 miliardi e 522 milioni, così ripartiti: per le nuove pensioni di reversibilità, miliardi 11,7 (di cui miliardi 4,1 occorrenti per l'applicazione dei nuovi minimi); per la maggiorazione dei trattamenti minimi di pensione, miliardi 22,1 (più i miliardi 4,1 sopra conteggiati); per la rivalutazione proporzionale di tutte le pensioni, miliardi 29 circa; per il riconoscimento dei periodi di servizio militare, circa 1 miliardo (l'onere, gradatamente crescente, raggiungerà i 7 miliardi nel 1970); per il potenziamento dell'O.N.P.I., oltre alla parte a carico dei pensionati, 722 milioni.

Come si provvede alla copertura dei predetti maggiori oneri finanziari?

Anzitutto, mediante un concorso forfetario dello Stato nella spesa prevista per la maggiorazione dei minimi di pensione, nella misura di lire 26 miliardi annui a partire dall'esercizio finanziario 1958-59, nonchè con una speciale erogazione da parte dello stesso della somma di lire 11 miliardi, da destinarsi a parziale copertura della spesa derivante dall'applicazione della legge per il secondo semestre dell'esercizio finanziario in corso (1° gennaio-30 giugno 1958).

Per fronteggiare, poi, i residui oneri gravanti sul Fondo adeguamento pensioni, sono previste nuove entrate nella forma: a) di un contributo straordinario, a carico esclusivo dei datori di lavoro, dell'1 per cento delle retribuzioni imponibili; b) di un prelievo temporaneo (per gli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60) della somma di 15 miliardi annui dalle disponi-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bilità patrimoniali della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge precisa che il carattere temporaneo di detto prelievo è previsto in relazione alla revisione di tutto il sistema di finanziamento delle gestioni previdenziali, che dovrà essere necessariamente attuato nel prossimo biennio, a seguito dell'applicazione del sistema unificato di riscossione dei contributi.

Si assicura, peraltro, che la gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, nonostante questo storno temporaneo, potrà essere attiva nei due prossimi esercizi finanziari; per cui nessun pregiudizio ne conseguirà per gli assistibili di questo settore previdenziale.

\* \* \*

Nella valutazione delle proposte contenute in questo disegno di legge, la 10<sup>a</sup> Commissione ha dovuto tener conto di alcuni dati e di alcune cifre, dai quali non poteva assolutamente prescindere.

Eccone una sommaria esposizione:

1. Le pensioni della Previdenza sociale rivelano un notevole incremento annuo del loro numero e si ha la certezza che tale incremento è destinato a verificarsi ancora per parecchi anni, cioè fino a quando non sarà stato raggiunto il punto di regime. Per quanto riguarda la misura di tale aumento, volendo riferirci soltanto all'ultimo biennio, vediamo che le pensioni in vigore alla fine del 1955 erano 3 milioni e 14 mila, mentre alla fine del 1956 erano salite a 3 milioni e 292 mila; cioè con un aumento, in un solo anno, di 278 mila pensionati (dati desunti dal Bollettino di statistica del novembre 1957).

2. Come conseguenza del sistema introdotto con la legge n. 218, per effetto della variazione del costo della vita e dei suoi riflessi sul monte salari, che a sua volta influisce direttamente sul gettito contributivo, si determina una progressiva rivalutazione delle pensioni. Infatti la pensione media di vecchiaia e di invalidità, che nel 1955 era di lire 96 mila annue, è salita nel 1956 a lire 100 mila annue, con un incremento in un solo anno di lire 4 mila, che si aggiunge

agli incrementi verificatisi negli anni precedenti.

3. In relazione alla proposta maggiorazione dei trattamenti minimi di pensione, va tenuto presente che il numero dei beneficiari della stessa ascende a 1.744.000, di cui 460 mila appartengono al primo gruppo (pensioni di lire 3.500) e 1.284.000 appartengono al secondo gruppo (pensioni da lire 5.000).

Va tenuto presente, altresì, che su un complesso di oltre tre milioni di pensionati, soltanto 376 mila fruiscono di pensioni di importo superiore alle lire 10 mila.

4. La legge n. 218 fu elaborata e approvata dal Parlamento con la consapevole previsione che, nei primi anni della sua applicazione, essa avrebbe potuto consentire un'eccedenza di entrate in rapporto all'immediato fabbisogno delle spese. Tale previsione, come si deduce dai rendiconti della gestione del settore previdenziale di cui ci stiamo occupando, si è rivelata fondata. Ma questo supero di entrate è ovviamente destinato ad essere riassorbito a mano a mano che il sistema pensionistico si avvia al suo più completo e definitivo sviluppo; punto al quale, come si è detto, il nostro sistema non è ancora arrivato. Cosicché, se gli attuali cespiti di entrata hanno dato luogo a residui attivi, questi sono necessari per mantenere permanentemente, nel futuro, le pensioni della previdenza sociale in una misura non inferiore a quella attuale.

5. Da quanto si è detto nel precedente numero, si deduce ovviamente che, se si vuol migliorare il trattamento delle pensioni della Previdenza sociale, bisogna necessariamente fare ricorso a nuovi cespiti di entrata, non potendosi, se non forse in piccola parte, attingere alle riserve del Fondo adeguamento pensioni.

A questo proposito, conviene dissipare ancora una volta un persistente equivoco, e cioè che, se il contributo statale fosse stato integralmente versato nel Fondo adeguamento pensioni, si sarebbe potuto migliorare permanentemente, anche prima d'ora, il trattamento pensionistico generale e, in particolare, quello dei minimi di pensione. Ciò è del tutto illusorio per le ragioni sopra accennate.

Giacchè se ne offre l'occasione, è appena il caso di rilevare ancora una volta, in merito alla famosa questione della riduzione del concorso statale, che la tesi, non contraddetta e irrinunciabile della 10<sup>a</sup> Commissione, è che tale riduzione non possa avere se non un carattere temporaneo, fintanto che non siano assorbiti gli attuali avanzi di gestione, e che il Fondo adeguamento pensioni non possa esimersi, a tempo debito, dal promuovere l'azione di recupero dei contributi che la legge n. 218 ha posto a carico dello Stato.

6. Il nostro sistema previdenziale, in relazione al quale è stato concepito anche il presente disegno di legge, è fondato sull'assicurazione. Per ogni pensionato esiste presso l'ente assicuratore un conto individuale, che valuta i contributi versati e procede alla liquidazione della pensione in modo che essa corrisponda a quello che è stato da ciascuno versato. Tanto che, per quegli assicurati che hanno versato contributi in misura ridotta e per i quali, in proporzione dei contributi versati, si dovrebbe liquidare una pensione irrisoria, lo Stato deve intervenire massivamente per garantire ad essi i cosiddetti minimi di pensione.

Quindi, se noi pretendessimo di portare tutte le pensioni ad un identico livello — per esempio, ad un minimo non inferiore a lire 10 mila —, cancellando per tutte le pensioni così maggiorate ogni correlazione tra ammontare della pensione e misura della contribuzione, noi distruggeremmo automaticamente il vigente sistema previdenziale fondato sull'assicurazione, trasformandolo in un sistema di sicurezza sociale.

Ben venga il giorno in cui noi potremo operare questa rivoluzione, che rovescerà l'attuale sistema della Previdenza sociale e ci consentirà di dare una congrua pensione a tutti i lavoratori senza alcun riferimento ai contributi versati. Ma ora possiamo farlo? Purtroppo no.

\* \* \*

Le considerazioni sopra esposte, tuttavia, non hanno consentito alla 10<sup>a</sup> Commissione di valutare in maniera unanime il disegno di legge sottoposto al suo esame ed ora rimesso alla discussione del Senato. La 10<sup>a</sup> Commissione, anzi,

si è trovata divisa su due posizioni che non sono apparse conciliabili.

Alcuni componenti della Commissione, infatti, hanno persistito a ritenere del tutto insufficienti le provvidenze contenute nel disegno di legge governativo e hanno dichiarato di insistere sulle maggiori proposte contenute nell'analogo disegno di legge di iniziativa dei senatori Bitossi ed altri (stampato n. 1473). E, poichè essi hanno dichiarato di non poter accedere neppure al suggerimento di tradurre la sostanza delle proposte del disegno di legge Bitossi ed altri in forma di emendamenti al testo del disegno di legge governativo, la Commissione non ha potuto unificare il testo da sottoporre all'esame del Senato.

La maggioranza della Commissione, invece, sulla scorta delle conclusioni della relazione del senatore Cesare Angelini sul disegno di legge Bitossi ed altri, si è ritenuta vincolata dal parere negativo espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente in merito a tale disegno di legge. Ha ritenuto, cioè, di non poter far luogo all'esame di detto disegno di legge, in quanto esso contiene una flagrante inosservanza dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto riguarda il disegno di legge governativo, la maggioranza della Commissione ha obiettivamente riconosciuto che esso contiene provvidenze atte a soddisfare in misura volonterosa e apprezzabile — compatibilmente con le attuali disponibilità finanziarie — le più urgenti istanze dei pensionati della Previdenza sociale.

La maggioranza della Commissione, tuttavia, ha ritenuto e ritiene che, da parte del Governo proponente del disegno di legge in esame, possa e debba essere fatto qualche maggiore sforzo per l'ulteriore miglioramento di talune provvidenze — particolarmente per quanto riguarda l'estensione del trattamento di reversibilità e lo aumento delle pensioni minime — e, in tale senso, ha sollecitato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale a studiare, di concerto coi Ministri del bilancio e del tesoro e con la direzione dell'ente previdenziale, le possibili concessioni migliorative, alle quali potrebbe eventualmente essere applicato un criterio di graduale progressività.

Il sottoscritto relatore non ha potuto tradurre formalmente in una proposta di emendamen-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti concreti le sollecitazioni della maggioranza della Commissione, per la impossibilità in cui versa di fare il necessario e preciso riferimento alle fonti di finanziamento per la copertura dei nuovi e maggiori oneri che le proposte migliorative comporterebbero; ma confida che, in occasione dell'esame diligente e responsabile che il Senato vorrà portare sui singoli articoli del

disegno di legge, il Governo sia in grado di venire incontro alle sollecitazioni di cui esso relatore si è fatto doverosamente interprete, nell'intento di meglio adeguare il presente disegno di legge alle alte finalità sociali che lo hanno ispirato.

PEZZINI, *relatore*.

ALLEGATI.

**Parere della 4<sup>a</sup> Commissione permanente  
(Difesa)**

Il disegno di legge n. 2225, presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con Ministro del tesoro e col Ministro del bilancio nella seduta del 30 ottobre 1957, avente per oggetto « l'estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » in esame presso la 10<sup>a</sup> Commissione permanente, è sottoposto al giudizio della nostra Commissione, in sede consultiva, per il parere riguardante la materia assegnata alla nostra competenza.

Si tratta di miglioramenti apportati alla legge fondamentale del 4 aprile 1952, n. 218, che ebbe a dare una nuova ed estesa regolamentazione all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la quale tuttavia non poteva allora, per inderogabili ragioni d'ordine finanziario, soddisfare integralmente a tutte le istanze sociali dei pensionati. Ora, a distanza di pochi anni, il Governo, mercè un più largo contributo dello Stato nella spesa, ha preso in considerazione le istanze più impellenti sia per le pensioni minime, sia per le nuove pensioni di riversibilità e sia per le quote di pensione derivanti dal riconoscimento del servizio militare.

Le norme del disegno di legge relative a tale riconoscimento interessano per il parere richiesto alla nostra Commissione: esse attuano in misura confortante le richieste di Associazioni di reduci, di lavoratori, nonché le sollecitazioni di numerosi parlamentari, che risalgono alla discussione della citata legge 4 aprile 1952, numero 218, nel corso della quale era stato anche presentato un emendamento aggiuntivo proprio per il riconoscimento dei periodi di richiamo alle armi nella seconda guerra mondiale, agli effetti dell'assicurazione in oggetto.

In forza delle nuove provvidenze, sono stati elaborati gli articoli 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge in esame, per cui:

a) ai titolari di pensione dell'assicurazione in oggetto, che abbiano prestato servizio militare nel periodo dal 10 giugno 1940 al 15 otto-

bre 1946, è riconosciuto un supplemento di pensione, in misura adeguata, come se nel periodo anzidetto fosse stato versato un contributo settimanale dell'entità specificata in apposita tabella (articolo 7);

b) con l'articolo 8 si dà una maggiore estensione al beneficio di cui sopra, computandosi il periodo di servizio militare, oltre che agli effetti della misura anche per il diritto alla pensione a quegli assicurati che, anteriormente al richiamo alle armi, avevano già la caratteristica di lavoratori subordinati, debitamente documentata con un minimo di sei anni di contribuzione;

c) tali benefici sono estesi con l'articolo 9 agli ex appartenenti a formazioni mobilitate, il cui servizio, in tempo di guerra, non può essere assimilato a quello prestato nelle Forze armate, facendosi di tali servizi una opportuna specificazione;

d) mentre, con l'articolo 10, si fissa la norma che vieta il cumulo degli effetti delle disposizioni in esame con quelli derivanti da altre norme inerenti il trattamento di previdenza di alcune categorie di prestatori d'opera.

Sono disposizioni tutte queste che si adeguano a particolari esigenze di solidarietà entro i limiti imposti dalle imperiose condizioni di bilancio, disposizioni che vanno approvate, anche per lo sforzo del Governo di sostenere i nuovi oneri conseguenti con un aumento del contributo nella ripartizione degli oneri tra la collettività generale, i datori di lavoro ed i lavoratori in servizio attivo.

Pertanto, la 4<sup>a</sup> Commissione esprime parere pienamente favorevole, in sede consultiva, per quanto di competenza, al proposto disegno di legge.

(GRANZOTTO BASSO, estensore).

**Parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente  
(Finanze e tesoro)**

La Commissione finanze e tesoro limita il suo esame all'importo della spesa portata dal disegno di legge ed alla sua copertura.

Una prima spesa, di modesta entità (20 milioni annui), si riferisce ai titolari di pensione invalidità e vecchiaia, che abbiano prestato servizio militare (articoli 7, 8, 9, 10, 13 capov.).

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Una seconda spesa, 11 miliardi, si riferisce al secondo semestre dell'esercizio 1957-58, che lo Stato concede all'I.N.P.S. a parziale copertura del carico derivante dall'applicazione della legge nel periodo suddetto: tenuto conto che la legge nella sua piena efficacia avrà inizio a partire dall'esercizio 1958-59. In verità il carico per detto titolo e per un anno intero, sarebbe di 26 miliardi, e per un semestre quindi di 13 miliardi. Non essendosi trovata copertura per l'intera somma, i restanti 2 miliardi andranno a carico dell'I.N.P.S., che per ora ha sufficienti disponibilità.

A partire dall'esercizio 1958-59 il carico complessivo sarà così composto:

	<i>miliardi</i>
1) Estensione della reversibilità ai titolari di pensioni liquidate prima del 1° gennaio 1945 . . . . .	11,7
2) Maggiorazione dei trattamenti minimi delle pensioni in godimento: maggior onere . . . . .	22,1
3) Rivalutazione proporzionale mediante aumento del coefficiente di adeguamento di tutte le pensioni: miliardi 29 diminuiti dei recuperi derivanti dalle trattenute a carico dei pensionati (a calcolo 3,3 miliardi)	25,7
4) Riconoscimento dei periodi di servizio militare, onere che però andrà sempre crescendo . . . . .	1
5) Maggiore contributo a favore dell'O.N.P.I. . . . .	0,222
6) Contributo alla dotazione patrimoniale (per il 1958) . . . . .	0,500
Totale	61,222

Da aggiungere gli undici miliardi di cui avanti, per il secondo semestre 1957-58.

Indubbiamente è un peso rilevante che verrà a gravare sullo Stato; in esso è la prova del sentimento di comprensione che lo Stato ha avuto e dimostra per una causa tanto giusta ed umana.

Come si è provveduto alla copertura? L'articolo 14 ne dà chiara spiegazione.

Agli 11 miliardi per il secondo semestre dell'esercizio 1957-58 si prevede con prelievo di 10 miliardi e 100 milioni dalle maggiori entrate di cui nella legge 12 agosto 1957, n. 733; per

800 milioni con prelievo dal fondo globale (capitolo 498 bilancio del tesoro); per 100 milioni con prelievo dal bilancio del Ministero del lavoro.

Per la spesa ben maggiore iniziatesi con lo esercizio 1958-59 non è indicato alcuno stanziamento: evidentemente il Governo vi provvederà inserendola nel bilancio del tesoro in preparazione per l'esercizio stesso.

Cotale certezza consente di ritenere sostanzialmente adempiuta la esigenza dell'articolo 81 della Costituzione, che la Corte dei conti, con suo recente giudicato a Sezioni unite, ha ritenuto e dichiarato dover essere osservato non solo per la spesa dell'esercizio in corso, ma anche per quella che graverà sugli esercizi futuri, quando si tratti di spesa continuativa. E tale è certamente la spesa portata dal presente disegno di legge. Va peraltro osservato che a tale spesa non è indicata la entrata corrispondente, onde essa farà carico al bilancio generale, e potrà avere non lieve riflesso sulla auspicata riduzione del disavanzo; ipotecendo una quota delle probabili maggiori entrate, che in ossequio a ripetute affermazioni della Commissione del Senato e del Governo dovrebbero in massima andare appunto a riduzione del disavanzo.

Altro rilievo a farsi, è suggerito dall'ultimo capoverso dell'articolo 13 che dispone il trasferimento di 15 miliardi nel 1958 e nel 1959 dal fondo assicurazione tubercolosi al fondo generale adeguamento pensioni. Da informazioni assunte il fondo assicurazione tubercolosi dispone attualmente di una buona disponibilità attiva, onde il depauperamento di 15 miliardi non ne intacca la funzionalità: ma vien ovvia la domanda se, continuando la necessità di integrare il fondo adeguamento pensioni di 15 miliardi annui, e venendo meno la possibilità di attingere al fondo tubercolosi, non sia una nuova passività che finirà con andare a carico dello Stato, con nuova ripercussione sul bilancio. La 5ª Commissione è d'avviso che il problema debba essere, in rapporto alle osservazioni anzidette, ulteriormente studiato, onde dare una base ferma al soddisfacimento delle provvidenze contemplate dal disegno di legge, e che non abbia ripercussioni troppo sensibili sul bilancio dello Stato. Tuttociò osservato e premesso, la 5ª Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge.



## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di reversibilità a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa, si applicano dal 1° gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e la cui morte si verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a favore dei superstiti contemplati nell'articolo seguente.

## Art. 2.

I superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945, e che sia deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958, hanno diritto alla pensione di reversibilità, con decorrenza dal 1° gennaio 1958, semprechè nei loro confronti:

a) al momento della morte del pensionato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1° gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall'articolo 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

b) al momento della morte del pensionato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità previste dall'articolo 1 e dall'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

c) alla data di decorrenza della pensione di reversibilità non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione di reversibilità.

## Art. 3.

La pensione spettante a norma dei precedenti articoli ai superstiti del titolare di pensione diretta con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944 è dovuta dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello della morte del pensionato qualora la morte stessa sia avvenuta nel corso dell'anno 1957 o successivamente, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel caso di morte dell'assicurato dopo il 31 dicembre 1957, i superstiti hanno titolo alla pensione quando sussistano al momento della morte stessa i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 1, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

## Art. 4.

La domanda di pensione da parte dei superstiti di pensionati di cui all'articolo 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 5.

Con effetto dal 1° gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'articolo 10, secondo comma, lettere a), b) e c) della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata, rispettivamente, a lire 84.000 annue, lire 60.000 annue e lire 60.000 annue per i titolari di pensione per i quali si verifichino le seguenti condizioni:

a) il titolare della pensione non presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, salvo il caso che trattisi di giornaliero agricolo iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di eccezionale;

b) il titolare della pensione non fruisca di altre pensioni o prestazioni previdenziali, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra, per un importo complessivo che, sommato con l'importo della pensione o delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previden-



## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

za sociale, superi le lire 120.000 annue, qualora trattisi di pensionato senza familiari a carico, o le lire 180.000 annue qualora trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o più figli per i quali sussistano le condizioni previste nell'articolo 13, *sub* 2, della legge sopraindicata;

c) il diritto alla pensione risulti raggiunto per effetto dei soli periodi di contribuzione versati come lavoratore subordinato assicurato a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218, e delle leggi precedenti.

Il titolare della pensione, su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto a rilasciare, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria personale responsabilità, dalla quale risultino il proprio stato di occupazione e la relativa retribuzione, le pensioni e le prestazioni previdenziali di cui fruisce, nonchè le persone di famiglia viventi a proprio carico ed i loro redditi di qualsiasi natura. L'Istituto ha facoltà di subordinare la corresponsione della maggiorazione o la continuazione della stessa al controllo dei requisiti prescritti dal presente articolo.

Il titolare della pensione è, altresì, tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione nello stato di occupazione, nella situazione di famiglia, nelle pensioni o prestazioni previdenziali, che comporti decadenza dal godimento della maggiorazione.

Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruanti della maggiorazione del trattamento minimo di cui al presente articolo ha l'obbligo, osservando le modalità di cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo di detta maggiorazione corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso.

A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri il godimento della maggiorazione prevista nel presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

## Art. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1958 il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 50 volte.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 la quota di riduzione del trattamento complessivo di pensione, per coloro che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, contemplata dall'articolo 12, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata ad un terzo del trattamento stesso. È parimenti elevato ad un terzo della retribuzione il limite massimo fissato nel secondo comma dello stesso articolo per l'ammontare della trattenuta.

Qualora il trattamento da corrispondere ai titolari di pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1958 e occupati alla stessa data, risulti, tenuto conto della maggiorazione prevista dal primo comma e dell'aumento della trattenuta previsto nel secondo comma del presente articolo, inferiore a quello netto già in corso di godimento ai sensi degli articoli 9 e 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è conservato il trattamento più favorevole fino alla cessazione del rapporto di lavoro in corso.

## Art. 7.

Ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, i quali abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate dello Stato italiano e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nel periodo dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, spetta un supplemento di pensione calcolato come se nel periodo del servizio militare medesimo fosse stato versato, nell'assicurazione predetta, un contributo settimanale corrispondente alla prima classe di retribuzione di cui alla tabella B, n. 1, allegata alla presente legge.

Il supplemento di pensione di cui al comma precedente è calcolato in ragione del 20 per cento dell'importo totale dei contributi figurativi corrispondenti al periodo di servizio mi-

litare ed è regolarmente integrato a norma dell'articolo 9 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall'articolo 6 della presente legge. Detto supplemento viene assegnato prima di procedere alla eventuale maggiorazione per portare la pensione al trattamento minimo di cui all'articolo 10 della legge citata.

Il supplemento di cui al comma precedente deve essere considerato anche ai fini dell'articolo 3 della legge sopracitata.

Per coloro che, trovandosi in servizio militare da data anteriore all'8 maggio 1945, siano rientrati dalla prigionia in data posteriore al 15 ottobre 1946, è computato utile anche il periodo compreso tra quest'ultima data e quella del rimpatrio.

#### Art. 8.

I periodi di contribuzione figurativa indicati all'articolo precedente sono considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione, nel caso di quegli assicurati che, anteriormente all'inizio del servizio militare, possano far valere almeno sei mesi di contribuzione effettiva nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

#### Art. 9.

Agli effetti dell'articolo 7 della presente legge, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati in qualità di partigiano combattente, quelli prestati come militarizzati da dipendenti di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, quelli prestati dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra, quelli prestati nelle formazioni mobilitate della Unione nazionale protezione antiaerea, quelli prestati nella Croce rossa italiana, nonchè quelli prestati come agenti del soppresso corpo di polizia dell'Africa italiana.

Sono considerati partigiani combattenti agli effetti della presente legge coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento ai sensi delle vigenti disposizioni.

#### Art. 10.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 non si applicano:

a) a coloro che durante il periodo considerato dall'articolo 7 risultino comunque assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, limitatamente ai periodi di assicurazione;

b) a coloro che ottengono il riconoscimento di tutto o parte del servizio militare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, lettera a), n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, limitatamente ai periodi del riconoscimento medesimo;

c) a coloro che si trovarono in servizio militare come militari di carriera;

d) a coloro in favore dei quali il periodo di servizio militare venga riconosciuto utile ai fini di una pensione o altro trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici ovvero ai fini di altri trattamenti di previdenza che hanno determinato la esclusione dall'obbligo dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Le esclusioni e limitazioni disposte nel precedente comma si applicano anche agli effetti del riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920, previsto dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

#### Art. 11.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B/1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituite dalle tabelle A e B/1 allegate alla presente legge.

#### Art. 12.

A partire dal 1° gennaio 1958 il contributo dovuto dai pensionati della previdenza sociale a favore dell'Opera nazionale pensio-

nati d'Italia a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 29, è fissato nelle seguenti misure:

lire 15 per le pensioni di importo mensile fino a lire 10.000;

lire 20 per le pensioni di importo mensile superiore a lire 10.000 e fino a lire 20.000;

lire 30 per le pensioni di importo mensile superiore a lire 20.000 e fino a lire 30.000;

lire 50 per le pensioni di importo mensile superiore a lire 30.000.

Il contributo è dovuto anche sull'importo della tredicesima mensilità.

A partire dall'anno 1958 il contributo annuo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia ed a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'articolo 36, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è dovuto nella misura del 0,25 per cento dei contributi riscossi dal Fondo medesimo in ciascun anno.

Per l'anno 1958 è concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.

#### Art. 13.

Alle erogazioni previste dalla presente legge si provvede mediante il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, fatta eccezione per le sole quote di pensione base derivanti dal riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato durante la seconda guerra mondiale, alla erogazione delle quali si provvede mediante l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'onere derivante all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dalle disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10 è posto, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1958-59, a carico dello Stato, il quale concorre, altresì, a far tempo dallo stesso esercizio, con la somma annua di

lire 26 miliardi all'onere derivante dalla maggiorazione dei trattamenti minimi di pensione prevista dal precedente articolo 5, anche per la parte relativa alle nuove pensioni di reversibilità liquidate a norma degli articoli 1, 2 e 3, comprensiva degli oneri relativi all'applicazione della presente legge ai lavoratori dello spettacolo.

È concessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di lire 11 miliardi da destinarsi dal medesimo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1958.

A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1957 è dovuto dai datori di lavoro, per un biennio, un contributo straordinario al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, nella misura dell'uno per cento della retribuzione lorda imponibile ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo di cui al comma precedente è applicato a partire dal 1° gennaio 1958 con le modalità previste dal quinto comma dell'articolo 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a trasferire la somma di lire 15 miliardi nell'esercizio 1958 e di lire 15 miliardi nell'esercizio 1959, dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati.

#### Art. 14.

All'onere di lire 11 miliardi di cui al precedente articolo si provvederà per lire 10 miliardi e 100 milioni con un'aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 12 agosto 1957, n. 733, e per lire 800 milioni e lire 100 milioni rispettivamente a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del capitolo n. 104 dello stato di previsione

della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 40 — ultimo comma — e 42 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

L'abrogazione dell'articolo 40, ultimo comma, ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere emanate norme dirette a regolare la applicazione delle disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al personale delle aziende od enti esonerati ai sensi delle disposizioni soppresse con il primo comma del presente articolo e la regolarizzazione contributiva nell'assicurazione stessa per il personale delle aziende od enti per i quali la presentazione della domanda di esonero ha determinato la temporanea sospensione dell'obbligo assicurativo.

Nelle norme previste dal precedente comma sarà provveduto:

a) a stabilire, avuto riguardo alla opportunità di salvaguardare i trattamenti più favorevoli, i casi nei quali sarà consentito a favore del personale delle aziende od enti esonerati che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e di quello pensionato o ancora in servizio degli enti o aziende in stato di sospensione, la conservazione del trattamento di previdenza aziendale in sostituzione di quello dell'assicurazione obbligatoria, fermo rimanendo in ogni caso l'obbligo assicurativo per il personale di nuova assunzione;

b) a stabilire le modalità per la regolarizzazione delle iscrizioni nell'assicurazione obbligatoria nei casi non esclusi a norma della precedente lettera a), avendo riguardo alle modificazioni intervenute nei sistemi tecnici e finanziari dai quali sono regolati l'assicurazione stessa nonché i relativi Fondi di integrazione o di adeguamento ed alle prestazioni erogate dai fondi o casse di previdenza aziendali nel periodo di sospensione dell'obbligo assicurativo.

#### Art. 16.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

## CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE				Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1 <sup>a</sup>		fino a L.	12.100		26	6	6	4	42
2 <sup>a</sup>	Oltre L.	12.100	» »	19.100	36	6	8	4	54
3 <sup>a</sup>	» »	19.100	» »	30.300	44	8	8	4	64
4 <sup>a</sup>	» »	30.300	» »	37.700	56	8	8	4	76
5 <sup>a</sup>	» »	37.700	» »	45.500	66	8	10	8	92
6 <sup>a</sup>	» »	45.500	» »	55.000	78	8	10	8	104
7 <sup>a</sup>	» »	55.000	» »	65.000	92	10	10	8	120
8 <sup>a</sup>	» »	65.000	» »	75.800	108	10	10	8	136
9 <sup>a</sup>	» »	75.800	» »	88.000	126	12	12	8	158
10 <sup>a</sup>	» »	88.000	» »	101.400	144	12	12	8	176
11 <sup>a</sup>	» »	101.400	» »	116.600	160	12	12	12	196
12 <sup>a</sup>	» »	116.600	» »	133.000	178	14	14	12	218
13 <sup>a</sup>	» »	133.000			200	14	14	12	240

TABELLA B.

## CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

## 1. — IN GENERALE, ESCLUSI GLI AGRICOLI.

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONI SETTIMANALI				Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1 <sup>a</sup>		fino a L.	2.800		6	1	1	1	9
2 <sup>a</sup>	Oltre L.	2.800	» »	4.400	8	1	1	1	11
3 <sup>a</sup>	» »	4.400	» »	7.000	10	1	1	1	13
4 <sup>a</sup>	» »	7.000	» »	8.700	13	2	2	1	18
5 <sup>a</sup>	» »	8.700	» »	10.500	15	2	2	2	21
6 <sup>a</sup>	» »	10.500	» »	12.700	18	2	2	2	24
7 <sup>a</sup>	» »	12.700	» »	15.000	21	2	2	2	27
8 <sup>a</sup>	» »	15.000	» »	17.500	25	2	2	2	31
9 <sup>a</sup>	» »	17.500	» »	20.300	29	3	3	2	37
10 <sup>a</sup>	» »	20.300	» »	23.400	33	3	3	2	41
11 <sup>a</sup>	» »	23.400	» »	26.900	37	3	3	3	46
12 <sup>a</sup>	» »	26.900	» »	30.700	41	3	3	3	50
13 <sup>a</sup>	» »	30.700			45	4	4	3	56